

Sede Centrale
Area della tutela del danno alla persona

00198 Roma - Via Giovanni Paisiello 43
Telefono 06-855631 - Fax 06-85352749
Internet : <http://www.inca.it>
E-mail : politiche-socio-sanitarie@inca.it

Roma, 18 marzo 2009

Prot. n. 72

Ai Coordinatori regionali INCA
Ai Direttori compr.li INCA
Agli Uffici Zona Inca
Al Dip.to Welfare e Nuovi diritti CGIL
Al Dip.to Ambiente e Territorio Salute
e Sicurezza CGIL
Alle Categorie Nazionali CGIL

LORO SEDI

All. 1

Oggetto: Diritto al congedo biennale retribuito per assistere genitore gravemente
disabile. Circolare INPS n. 41/2009.

Sommario

*L'Istituto previdenziale fornisce indicazioni ai fini dell'erogazione dell'indennità
connessa alla fruizione del congedo retribuito da parte del figlio/a convivente con
genitore gravemente disabile.*

Care compagne e cari compagni,

in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 19/2009, che ha esteso il
diritto al congedo biennale retribuito anche al figlio/a convivente di genitore
gravemente disabile, l'Istituto previdenziale emana una circolare attuativa.

Come noto, la sentenza stabilisce due requisiti per l'accesso a tale diritto da
parte di un figlio; il primo requisito è la convivenza del lavoratore richiedente con il
genitore disabile ed il secondo è relativo all'assenza di altri soggetti idonei a prendersi
cura del disabile.

L'INPS elenca i lavoratori aventi diritto al congedo in ordine di priorità:

1. il coniuge convivente della persona gravemente disabile
2. i genitori (naturali, adottivi o affidatari) del figlio gravemente disabile
3. i fratelli o le sorelle conviventi con il familiare gravemente disabile nel caso in cui i genitori siano deceduti o gravemente inabili
4. **il figlio convivente** con il genitore gravemente disabile in caso si verifichino le condizioni seguenti:
 - il genitore non sia coniugato o non conviva con il coniuge, oppure se coniugato e convivente con il coniuge
 - il coniuge non sia lavoratore o sia lavoratore autonomo
 - il coniuge rinunci espressamente a beneficiare del congedo nello stesso periodo
 - i genitori del disabile (i nonni del lavoratore) siano deceduti o totalmente inabili
 - il genitore disabile non abbia altri figli o non conviva con alcuno di loro. In caso di convivenza, tali altri figli non devono prestare attività lavorativa oppure essere lavoratori autonomi; oppure rinunciare espressamente a beneficiare del congedo nello stesso periodo
 - il genitore disabile non abbia fratelli o non conviva con loro, a meno che i fratelli non prestino attività lavorativa o siano lavoratori autonomi oppure ancora rinuncino espressamente a beneficiare del congedo nello stesso periodo.

Poiché gli aventi diritto sono nell'ordine il coniuge convivente, i genitori, i fratelli/sorelle conviventi ed infine il figlio convivente, per ogni soggetto avente diritto è necessario ripercorrere l'ordine di priorità al fine di verificare il diritto del richiedente al congedo in questione.

Il congedo biennale può essere fruito con modalità frazionata fra tutti gli aventi diritto, alternativamente e non contemporaneamente.

Pertanto i 24 mesi disposti dal legislatore per assistere il familiare gravemente disabile possono essere fruiti dal coniuge (ad esempio 10 mesi) poi, a seguito di sua esplicita rinuncia, per altri 6 mesi dal padre del disabile, ecc. sino al completamento dei 24 mesi, massimo fruibile ed indennizzabile.

A fronte di più lavoratori richiedenti è l'ordine prioritario degli aventi diritto a determinare chi fra loro ne può per primo essere beneficiario.

Per questa ragione, chi fra gli aventi diritto non vuole esercitare tale diritto deve rinunciare espressamente ad avvalersene nel periodo richiesto dall'altro avente diritto.

Nel caso infatti di genitore gravemente disabile che conviva con due figli, ambedue lavoratori dipendenti, il congedo viene concesso al figlio richiedente se l'altro figlio rinuncia espressamente a fruirne nello stesso periodo.

Potrà fruire, in un periodo successivo, di un periodo di congedo qualora i 24 mesi non siano già esauriti e il fratello (cioè il figlio che per primo ha fruito del congedo) a sua volta rinunci espressamente a fruirne nello stesso periodo.

Ricordiamo che il requisito della convivenza è sempre richiesto con l'eccezione dei genitori che assistono il figlio/a disabile.

Il familiare gravemente disabile per assistere il quale viene richiesto il congedo retribuito NON può esercitare attività lavorativa durante la fruizione del congedo stesso.

I modelli di domanda dell'Inps sono in corso di aggiornamento. In attesa, noi riteniamo si possa presentare domanda modificando il modulo già esistente.

L'Istituto previdenziale dà indicazione alle proprie Sedi di riesaminare le richieste già pervenute e alle quali non era stato dato seguito.

Cari saluti.

p. il settore
M.P. Sparti

p. il Collegio di Presidenza
F. Gasparri

fm/